CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb980243f8b.

ORDINANZA N. 249 DEL 09/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA STAGIONE TERMICA DALL'10/10/2026 AL 30/04/2027.

PREMESSO che:

- durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio 2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria e il Comune di Mogliano Veneto risulta inserito nella zona "IT0518 Agglomerato Treviso";
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso,

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb980243f8b.

tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO2;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde**,** livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

RILEVATO che:

- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili.";
- PRESO ATTO di quanto disposto dalla L.R. Veneto n. 22/2026 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1024 del 18/9/2026 "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 15 aprile 2025. Approvazione delle misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del D.L. 12 settembre 2023 n. 121 – Misure Urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale – convertito con modificazioni dall Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1"

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb980243f8b.

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l’articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
- locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

O R D I N A

A decorrere dal 10/10/2026 sino al 30/04/2027, tutti i giorni, nell’intero territorio comunale:

LIVELLO NESSUNA ALLERTA – VERDE

- che la temperatura media in ambiente misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, in zona E–nei periodi consentiti dalla legge come sopra definiti, durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, per un massimo di 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23), non potrà superare:

  a) 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – Attività ricreative, di culto e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 – attività sportive;
  - E.7 – attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb98024386b.

b) 17°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013. Sono comunque esclusi gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, edifici adibiti a scuole materne e asili nido, edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, edifici adibiti ad attività industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione; (sigla E.3);

- il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa collegati, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
  - cantine, depositi, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage e autorimesse esterne;
- il divieto di utilizzo, in presenza di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta e di particolari specie vegetali;
- l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici servizi ed edifici con accesso al pubblico regolare le aperture delle porte di ingresso degli esercizi e degli edifici con accesso la pubblico classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 del DPR 412/93; eventuali deroghe potranno essere consentite in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte, avendo presente la necessità di un approccio sostenibile anche dal punto di vista dei consumi energetici limitando;
- Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- **solo con allerta verde** - sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile nel numero massimo complessivo di **due eventi tradizionali** previsti, promossi o autorizzati dall'ente comunale.

Nell'ambito dei due eventi tradizionali citati, si precisa quanto segue.

Norme operative per Falò rituali in occasione dell'Epifania
CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA – 5-6 GENNAIO 2027

SOLO IN ALLERTA VERDE e se rimane tale nei bollettini fino alla data del 4 Gennaio 2027, il rilascio dell'autorizzazione da parte del Settore 2 del Comune di Mogliano Veneto ed è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- **numero massimo eventi nel territorio:** si devono intendere 2 eventi, per ognuno dei quali dovrà essere organizzato un massimo di 2 festeggiamenti (se non già concessa deroga per

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb980243f8b.

altri eventi di fuochi d'artificio o falò nel periodo dal 01/10/2026 al 30/04/2027), solo ed esclusivamente organizzati dalle Associazioni di Quartiere: Bonisiolo, Campocroce, Marocco, Mazzocco, Zerman e Mogliano Veneto. **Non saranno in alcun modo autorizzati o autorizzabili falò organizzati da privati, nemmeno in sostituzione delle Associazioni di Quartiere;**

- **dimensioni massime** pari a 2 mt di altezza e 2 metri di diametro alla base;
- il **materiale** utilizzato dovrà essere costituito solamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitarne la fumosità;
- detti falò dovranno essere **spenti con acqua entro un'ora dall'accensione**, con smontaggio e smaltimento dei residui entro il giorno successivo;
- qualora, per qualsiasi causa non si proceda all'accensione, **non potranno in alcun modo essere bruciati in nessun'altra data o luogo;**
- Non verranno concesse deroghe per accensioni di falò al di fuori dei giorni dell'Epifania (5-6 gennaio 2027);

O R D I N A inoltre

LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO e
LIVELLO DI ALLERTA 2 - ROSSO

- che la temperatura media in ambiente misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, in zona E nei periodi consentiti dalla legge come sopra definiti, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, per un massimo di 13 ore giornaliere (tra le ore 5 e le ore 23), non potrà superare:

  a) 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con le sigle:
  - E.1 – residenza e assimilabili;
  - E.2 – uffici e assimilabili;
  - E.4 – Attività ricreative, di culto e assimilabili;
  - E.5 – attività commerciali e assimilabili;
  - E.6 – attività sportive;
  - E.7 – attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

  b) 17°C (con tolleranza di +2 °C) negli edifici classificati in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

  Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni gli edifici adibiti a asili nido, scuole dell'infanzia, ospedali, cliniche o case di curae assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti (sigla E.3);
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa, con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale alle **"5 stelle"** secondo la classificazione ambientaleintrodotta dal Decreto n. 186/2017, in presenza di riscaldamento alternativo;

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb98024368b.

- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione per motivi fitosanitari disposti con provvedimento dell'autorità preposta di particolari specie vegetali;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste nell'all. X, parte II. Sez. 4, par. 1,lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla **classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione Accreditato;
- l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici servizi ed edifici con accesso al pubblico classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 del DPR 412/93;
- divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1 sempre consentiti) a scopo di intrattenimento;
- il divieto delle operazioni di spazzamento a secco e di utilizzo di soffiatori nelle operazioni di pulizia delle strade, per limitare l'apporto delle polveri da risollevamento nei periodi di allerta arancio e rossa;

ORDINA altresì

- come temporanea misura compensativa definita dalla DGR n. 1024/2026, la riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993 limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse;

Nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, in qualsiasi livello di allerta:

- il divieto di abbruciamento dei residui agricoli e forestali e che lo smaltimento dovrà avvenire preferibilmente utilizzando macchinari biotrituratori in grado di ridurre la volumetria e consentire il riutilizzo in campo.
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato e spandimento rasoterra su superfici a prato.
- è fatto divieto di bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak).

INFORMA

- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa:
    - di potenza ≤35 kW se con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3 e COT superiore a 35 mg/Nm3 e di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle "5 stelle" e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 5 mg/Nm3 e COT superiore a 2 mg/Nm3;

- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di utilizzo di pellet;

- che, oltre a non rispettare l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conformemente alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2.; per i generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente almeno alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato (norma ISO/IEC 17065).

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb98024386b.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso;
  - al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell'Agglomerato IT0518 e alla Regione Veneto Comitato di Indirizzo e Sorveglianza;
  - al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana.

AVVERTE che:

I livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

- Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.
- **Livello allerta 2 (rossa): quando nella centralina di riferimento di Treviso - via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.**
- Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m^3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:

https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10

Il Comando di Polizia Intercomunale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;

Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore II - Programmazione e Sviluppo del territorio.

Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb98024378b.

CITTÀ di MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 249 DEL 09/10/2026

OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA STAGIONE TERMICA DALL'10/10/2026 AL 30/04/2027.

COPIA SU SUPPORTO ANALOGICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO INFORMATICO.
documento firmato digitalmente da Davide Bortolato stampato il giorno 12/10/2026 da Zanchi Anna.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.
HASH (Sha256):b8422a2b05f6a4057fa400c38a7e561fbfe1759b8ee359e40c504bb98024386b.

La presente Ordinanza viene così sottoscritta digitalmente:

Il Sindaco
Bortolato Davide
Documento sottoscritto con firma digitale